

STATUTO EFAL NAZIONALE

TITOLO 1°

- Art 1. Denominazione
- Art 2. Sede nazionale e articolazioni regionali
- Art 3. Soci di Diritto
- Art 4. Soci
- Art 5. Partecipazione ad altri Organismi
- Art 6. Scopi ed attività
- Art 7. Autonomia delle Sedi Regionali e Periferiche
- Art 8. Adeguamento delle Strutture Regionali dei soci di diritto alle Normative Generali

TITOLO 2° Organi dell'ente e loro funzionamento

- Art 9 Organi dell'Ente
- Art 10. L'assemblea
- Art 11. Il presidente
- Art 12. il vicepresidente
- Art 13. Il consiglio di amministrazione
- Art 14. Il direttore regionale
- Art 15. Il collegio sindacale
- Art 16. Il collegio dei probiviri
- Art 17. Dimissioni o impedimento del presidente, del vicepresidente, del direttore generale, componenti del C.d.A., del collegio sindacale, dei probiviri

TITOLO 3° Ordinamento finanziario

- Art 18 Patrimonio dell'Ente
- Art 19. Entrate dell'Ente
- Art 20. Utilizzo degli avanzi di bilancio
- Art 21. Esercizio finanziario

TITOLO 4° Norme transitorie

- Art 22. Norme transitorie

STATUTO EFAL

TITOLO 1°

- Art 1. Denominazione
- Art 2. Sede nazionale e articolazioni regionali
- Art 3. Soci di Diritto
- Art 4. Soci
- Art 5. Partecipazione ad altri Organismi
- Art 6. scopi ed attività
- Art 7. Autonomia delle Sedi Regionali e Periferiche
- Art 8. Adeguamento delle Strutture Regionali dei soci di diritto alle Normative Generali

ART 1. DENOMINAZIONE

1. EFAL (Ente Formazione e Addestramento Lavoratori) è un'associazione privata di diritto civile senza scopo di lucro, costituita con atto del 28 febbraio 1972 rep. N. 16833 Notaio Intersimone
2. E' un ente promosso e realizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) per la formazione professionale e per l'assistenza e la consulenza formativa alle aziende.
3. Nella sua attività l'EFAL opera in totale conformità ai principi e agli indirizzi del movimento promotore

ART 2 SEDE NAZIONALE E ARTICOLAZIONI REGIONALI1. L'ente ha sede in Roma ed opera a livello centrale con particolare riferimento, come indicato nell'Art 6, alle attività progettuali di carattere nazionale, multiregionale e di servizio alle autonome strutture periferiche.

2. Può aprire proprie sedi e svolgere attività istituzionali anche in Paesi dell'Unione Europea e in paesi esteri, in particolare dove vi siano presenze di lavoratori italiani.
3. A livello regionale operano autonomi enti, che sono dotati di soggettività giuridica e sono soci di diritto dell'EFAL nazionale. Questi soggetti possono, a loro volta, articolarsi in strutture provinciali e/o zonali, per raggiungere gli obiettivi indicati dal Movimento promotore. Le articolazioni, di cui al presente comma dovranno operare in sintonia con la normativa di settore emanata dalle competenti istituzioni pubbliche.

ART 3. SOCI DI DIRITTO1. In quanto promotore, il Movimento Cristiano Lavoratori è socio di diritto dell'EFAL.

2. Sono altresì soci di diritto gli EFAL regionali, di cui al precedente art. 2 e gli EFAL costituiti in altri Paesi UE ed extra UE, a condizione che siano giuridicamente costituiti.

ART 4. SOCI

1. E' possibile l'adesione all'EFAL di organizzazioni, associazioni, fondazioni ed enti operanti a livello nazionale nel settore della formazione che manifestano volontà ad associarsi.
2. L'adesione all'Ente e la partecipazione alla sua vita associativa sono a tempo indeterminato, salvo in ogni caso l'eventuale recesso o l'esclusione.
3. L'ammissione degli aspiranti soci è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti
4. Ogni associato ha diritto di voto in assemblea su tutte le materie poste all'ordine del giorno
5. L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per:
 - σ Violazione degli indirizzi programmatici fondamentali dell'Ente;
 - σ Grave e reiterata inosservanza delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea;
 - σ Comportamento gravemente incompatibile con i principi e gli obiettivi di promozione sociale, che regolano l'attività dell'Ente.

ART 5.PARTECIPAZIONE AD ALTRI ORGANISMI

1. L'EFAL aderisce all'EZA (Centro Europeo di Formazione per i Lavoratori,

Europeisches Zentrum fur Arbeitnehmerfragen). L'EFAL può aderire a FORMA (Associazione Nazionale Enti di Formazione Professionale)

2. L'EFAL può aderire, su decisione dell'Assemblea, ad enti, organizzazioni, istituti nazionali, europei e internazionali che hanno scopi istituzionali, rispondenti a quelli dell'Ente o del Movimento, dal quale è stato promosso.

ART 6. SCOPI ED ATTIVITA'1. L'EFAL, anche con la collaborazione e l'esperienza di altri settori e servizi del MCL, e con l'eventuale coinvolgimento di soggetti esterni, promuove, progetta, programma e realizza in coerenza con le proprie finalità associative:

- a. Interventi per la promozione culturale e sociale, per la formazione professionale al fine di facilitare il primo inserimento lavorativo di giovani ed adulti, per l'aggiornamento dei lavoratori occupati anche con l'applicazione di metodologie della formazione continua e della formazione a distanza.
- b. Iniziative idonee a rispondere prioritariamente alla domanda formativa emergente delle fasce sociali più deboli, con particolare attenzione alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, degli immigrati, dei giovani ed adulti emarginati o a rischio di emarginazione al fine di facilitarne l'inserimento ed il mantenimento nel mondo del lavoro.
- c. Attività nazionali, comunitarie e internazionali, di studio, ricerca, sperimentazione, informazione e documentazione in materia di orientamento e formazione.
- d. Interventi sia nell'ambito dei rapporti di formazione- lavoro sia per la promozione, organizzazione e gestione delle attività conseguenti ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione e ristrutturazione di settori produttivi.
- e. Attività di ricerca, di studio di sperimentazione, di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri compiti direttamente o in collaborazione con istituti ed Enti sia pubblici che privati, nazionali, comunitari ed internazionali e con le Regioni ed altri Enti locali.

ART 7. AUTONOMIA DELL' ENTE, DELLE SEDI REGIONALI, PERIFERICHE E DELLE STRUTTURE ASSOCIATEL'EFAL nazionale, gli EFAL regionali e gli EFAL provinciali e /o zonalenti aventi soggettività giuridica e come tali regolarmente costituiti, nonché quelli costituiti in altri paesi comunitari e non, svolgono la loro attività in totale e piena autonomia giuridica, funzionale ed amministrativa, con l'assunzione esclusiva della responsabilità per le obbligazioni rispettivamente contratte.

ART 8. ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI DEI SOCI DI DIRITTO ALLE NORMATIVE GENERALI1. Sia gli EFAL regionali , gli EFAL provinciali e/o zonalenti laddove regolarmente già costituiti, nonché gli EFAL costituiti negli altri paesi si devono adeguare alle norme del presente statuto e devono provvedere, se necessario, per quanto di loro competenza, ad adeguare ad esse i propri statuti, in base allo statuto tipo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di mancata approvazione dello Statuto regionale o in caso di mancato adeguamento dello stesso entro il 28 febbraio 2004 è inibito all'ente regionale o all'ente costituito in altri paesi, l'uso del marchio nazionale, con tutte le conseguenze civilistiche e di altra natura.

3. Constatato, dopo tale termine, l'inadempimento, il Consiglio di Amministrazione, può,

nominando un commissario ad acta, provvedere alla predisposizione dello statuto, in caso di sua mancanza, oppure all'introduzione delle modifiche in caso di non corrispondenza delle norme dello statuto dell'ente periferico alle norme del presente statuto.

TITOLO 2° Organi dell'ente e loro funzionamento

Art 9 Organi dell'Ente

Art 10. L'assemblea

Art 11. Il presidente

Art 12 Il vicepresidente

Art 13. Il consiglio di amministrazione

Art 14. Il direttore regionale

Art 15. Il collegio sindacale

Art 16. Il collegio dei probiviri

Art 17. Dimissioni o impedimento del presidente, del vicepresidente, del direttore generale, componenti del C.d.A., del collegio sindacale, dei probiviri.

ART 9. ORGANI DELL'ENTE

Sono Organi dell'ente:

- ∞ L'Assemblea
- ∞ Il Presidente
- ∞ Il Consiglio di Amministrazione
- ∞ Il Direttore Generale
- ∞ Il Collegio Sindacale
- ∞ Il Collegio dei Probiviri

ART 10. L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'ente ed è costituita da 9 rappresentanti del Movimento Cristiano Lavoratori, nonché da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'art. 3 comma 2 e delle Strutture associate in base all'art. 4.
2. L'assemblea si riunisce, di regola due volte all'anno, con un preavviso di almeno 20 giorni.
3. Può riunirsi in via straordinaria su richiesta del consiglio di Amministrazione, di un terzo degli associati, oppure dal Collegio dei Sindaci. La richiesta deve essere inviata al presidente, che convoca l'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. E' di competenza dell'assemblea la nomina:
 - ∞ Del presidente
 - ∞ Del vicepresidente
 - ∞ Del consiglio di Amministrazione
 - ∞ Del direttore generale
 - ∞ Del collegio dei Sindaci
 - ∞ Del collegio dei probiviri
5. Spetta inoltre all'Assemblea
 - ∞ Deliberare, con la maggioranza prevista dall'art.4, sull'ammissione ed esclusione dei

soci,

- ∞ Deliberare sugli obiettivi strategici dell'Ente e sulle sue linee programmatiche, in sintonia con le linee politiche del Movimento Cristiano Lavoratori
- ∞ Fissare gli obiettivi e le linee vincolanti di intervento a cui devono attenersi gli EFAL regionali e quelli costituiti in altre realtà comunitarie od extra comunitarie
- ∞ Determinare la quota di adesione annuale, che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno
- ∞ Determinare i compensi ai componenti del Consiglio, del collegio dei Sindaci, di quello dei probiviri e del Direttore generale.
- ∞ Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto da presentare al Movimento Cristiano Lavoratori, che deve esprimere parere vincolante
- ∞ Deliberare entro il 30 giugno di ogni anno sul consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e entro il 15 dicembre sul bilancio di previsione dell'anno successivo
- ∞ Deliberare sul trasferimento di sede dell'Ente
- ∞ Deliberare per manlevare il Presidente e il Direttore generale di responsabilità civili nelle quali fossero incorsi nello svolgimento delle proprie funzioni
- ∞ Deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Ente e sulla devoluzione del suo patrimonio, in base a quanto indicato nello statuto.

6. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o spedita anche a mezzo fax. Nella convocazione deve essere indicato:

- ∞ Il luogo, l'ora e il giorno della riunione sia per quanto riguarda la prima che la seconda convocazione
- ∞ L'elenco degli argomenti da trattare

Deve essere spedita a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal registro degli associati all'Ente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai sindaci nei tempi previsti dallo Statuto al comma 2 e 3 di questo articolo.

7. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è valida se è presente la metà più uno dei componenti dell'assemblea stessa.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

8. Ogni associato ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente al altro associato che non sia un componente del Consiglio di amministrazione, sindaco o dipendente dell'ente. Ciascun delegato può farsi portatore al massimo di una delega, non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. Una proposta deliberativa è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. E' prevista una maggioranza favorevole pari ai due terzi dei suoi membri sia in prima che in seconda convocazione per

- ∞ La nomina del Presidente
- ∞ L'approvazione dei regolamenti
- ∞ Le modifiche statutarie, che devono aver acquisito comunque il parere favorevole dell'associazione
- ∞ Lo scioglimento dell'Ente

∞ La devoluzione, con conforme indicazione dell'Associazione, del patrimonio dell'Ente in seguito alla decisione di scioglimento.

ART 11. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'EFAL è nominato dall'assemblea su designazione del Movimento Cristiano dei Lavoratori ed è scelto tra i componenti designati dallo stesso.
2. Il presidente dell'EFAL dura in carica quattro anni e può essere riconfermato
3. Il presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'EFAL nei confronti delle pubbliche istituzioni nonché di fronte a terzi e sta in giudizio
4. Compete al presidente la firma degli atti e dei documenti politici inerenti ai rapporti tra l'Ente, gli EFAL regionali ed esteri nonché le istituzioni ed i soggetti terzi
5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di Amministrazione, ne cura il retto funzionamento conforme allo Statuto, predispose le materie da portare in discussione e vigila sull'esatta e puntuale applicazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
6. Su proposta del Direttore Generale, in caso di urgenza, il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può assumere iniziative e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio di amministrazione con l'obbligo di porre le decisioni adottate all'ordine del giorno, per la ratifica, della riunione immediatamente successiva all'adozione del provvedimento.
7. La ratifica deve avvenire nella prima riunione utile dopo l'adozione del provvedimento di cui al comma precedente

ART 12. IL VICEPRESIDENTE

Al vicepresidente spettano funzioni vicarie in caso di impedimento del presidente all'esercizio dei suoi compiti. Può svolgere altresì particolari incarichi su specifica delega del presidente.

ART 13. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. E' l'organo al quale compete la gestione dell'Ente. Si compone di 11 (undici) membri, scelti con il criterio delle competenze professionali anche tra persone prive di incarichi di natura politica e tecnica negli Enti associati
2. I membri sono indicati dal Comitato Esecutivo Nazionale dal Movimento Cristiano dei lavoratori, che nel predisporre l'elenco tiene anche conto delle proposte delle strutture regionali e degli altri paesi dell'Associazione.
3. Resta in carica quattro anni. Il mandato può essere, sia collegialmente che individualmente revocato, su analoga indicazione del Comitato Esecutivo Nazionale del Movimento Cristiano dei Lavoratori, in qualsiasi momento.
Nella stessa riunione in cui è disposta la revoca del mandato, individuale o collegiale, l'Assemblea provvede, sempre su designazione del comitato Esecutivo nazionale del MCL, alla integrazione del C.d.A., ovvero alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.
4. Il C.d.A. si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato, con un preavviso di almeno 5 giorni, dal Presidente, e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei

suoi componenti. Le riunioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Spetta al Consiglio di Amministrazione

- ∞ Definire le linee di indirizzo dell'attività dell'EFAL nazionale in sintonia con le indicazioni e le priorità stabilite dall'Assemblea, curando tra l'altro, l'istituzione la gestione e lo sviluppo dell'attività svolte a livello nazionale ed internazionale
- ∞ Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- ∞ Predisporre e curare la gestione dei regolamenti di organizzazione interna , nonché fornire le linee guida relative alla predisposizione ed alla concreta attuazione degli statuti regionali , oltrechè fornire precisi indirizzi circa l'organizzazione e la strutturazione delle competenze nell'ambito regionale con preciso riferimento alle realtà provinciali e/o zonali .
- ∞ Assumere tutte le attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in rapporto alle materie che interessano i fini istitutivi dell'Ente
- ∞ Determinare i compensi ai consulenti e ai collaboratori esterni
- ∞ Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, che ecceda l'ordinaria amministrazione
- ∞ Nominare il direttore generale secondo le norme del regolamento organico del personale
- ∞ Deliberare sull'ordinamento amministrativo dell'Ente
- ∞ Nominare il commissario per quegli enti regionali EFAL o EFAL costituiti negli altri Paesi UE o non UE, che si sono resi responsabili di gravi adempimenti statuari
- ∞ Deliberare sull'eventuale costituzione di organismi consultivi a carattere scientifico o organizzativo, stabilendo anche i compensi da riconoscere ai componenti.

6. Il C.d.A. ha pertanto facoltà di

- ∞ Transigere e compromettere
- ∞ Deliberare sulle attività e passività
- ∞ Acquistare, vendere, permutare e conferire immobili
- ∞ Consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annodamento ipotecario
- ∞ Accedere a fidi bancari e mutui ipotecari
- ∞ Concedere fidejussioni
- ∞ Operare in valuta

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

ART 14. IL DIRETTORE GENERALE

1. E' nominato dal consiglio di Amministrazione e resta in carica 4 anni
2. Il Direttore generale cura l'esecuzione dei deliberata del C.d.A.
3. Ha la responsabilità generale del buon andamento gestionale EFAL nazionale
4. Cura l'istruttoria delle delibere del Consiglio di Amministrazione
5. Propone, in casi d'urgenza, al presidente, che le adotta, decisioni normalmente di competenza del Consiglio di Amministrazione
6. Attribuisce incarichi e funzioni al personale dipendente ed ai collaboratori esterni della

sede Nazionale

7. Presenta ed illustra al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea una relazione tecnica annuale ed i bilanci preventivi e consuntivi
8. Partecipa al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea senza diritto di voto

ART 15. IL COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, su designazione del Comitato Esecutivo Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori
2. E' composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Dei membri effettivi due sono designati rispettivamente dal Ministero del Tesoro e del Lavoro; a quest'ultimo compete la Presidenza del Collegio
3. Al Collegio spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Ente
4. Il Collegio redige, per l'Assemblea, la relazione annuale ai bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Accerta inoltre:

- ∞ La regolare tenuta della contabilità e l'osservazione delle norme per la valutazione del patrimonio
 - ∞ La consistenza, trimestralmente, di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà dell'Ente.
5. I componenti del collegio sindacale assistono ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea

ART 16. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri dell'EFAL è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna
2. Decide, come arbitro irrituale, senza vincolo di procedura, salvo l'osservanza del contraddittorio, sulle questioni relative alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto.
3. I lodi del Collegio arbitrale hanno immediatamente valore esecutivi e tutti gli organi dell'ente sono tenuti a darvi applicazione.
4. In caso di gravi e reiterate violazioni statutarie, l'Ente associato può essere estromesso con inibizione all'uso del marchio
5. il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti designati dall'Esecutivo del Movimento Cristiano dei Lavoratori e nominati dall'Assemblea. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta
6. Il collegio elegge nel suo seno il Presidente che coordina i lavori e provvede alla sua convocazione
7. Spetta al Presidente trasmettere le decisioni del collegio alle parti interessate ed agli organi tenuti ad applicarle.

ART 17. DIMISSIONI O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE, COMPONENTI DEL C.d.A., DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI PROBIVIRI

In caso di impedimento o dimissioni del presidente, del direttore generale o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei probiviri, si provvederà alla loro sostituzione con le procedure previste per la loro nomina.

TITOLO 3° Ordinamento finanziario

Art 18. Patrimonio dell'Ente

Art 19. Entrate dell'Ente

Art 20. Utilizzo degli avanzi di bilancio

Art 21. Esercizio finanziario

ART 18. PATRIMONIO DELL'ENTE

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a. Dalle attività patrimoniali risultanti dall'atto costitutivo redatto per Notaio Giorgio Intersimone, Repertorio n. 134480, Raccolta n. 16833 redatto in data 29 febbraio 1972.
- b. Dai beni immobiliari e mobiliari e dai valori di qualunque specie che, a qualsiasi titolo, pervengono all'Ente
- c. Dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria
- d. Dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli indicati alla lettera c) fino a quando non siano impegnate in conformità alle disposizioni del presente Statuto

ART 19. ENTRATE DELL'ENTE

Le entrate dell'Ente sono costituite principalmente:

- a. da contributi annualmente dovuti dagli associati nella misura stabilita dall'Assemblea. I contributi associativi si intendono versati a fondo perduto. Le somme versate a tale titolo non sono rivalutabili e ripetibili né attribuiscono la titolarità di quote di partecipazione trasmissibili a terzi a titolo particolare od universale
- b. dalle somme destinate dallo Stato, dalle Regioni, Dalle Province Autonome, dagli Enti Locali, dall'U.E. per le attività previste dal presente Statuto
- c. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali
- d. da eventuali lasciti e donazioni
- e. da altre sovvenzioni e dai finanziamenti concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province Autonome, da Enti Pubblici e privati
- f. da eventuali quote di iscrizione e/o di partecipazione degli utenti ai servizi prestati dall'Ente

ART 20. UTILIZZO DEGLI AVANZI DI BILANCIO

1. Le disponibilità dell'Ente derivanti da avanzi di bilancio possono essere investite:

- a. nel potenziamento delle strutture dell'Ente
- b. in beni immobili destinati al funzionamento delle attività istituzionali centrali e periferiche
- c. in attrezzature necessarie alla formazione, morale, culturale e civile
- d. in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi presso istituti di crediti di notoria solidità, per meglio realizzare gli interventi ed investimenti di cui ai precedenti commi a) b) c)

2. E' vietata, durante la vita dell'Ente, la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge

ART 21. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo vengono inviati al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della seduta del Consiglio, chiamato ad approvarli.

TITOLO 4° Norme transitorie

Art 22. Norme transitorie

ART 22. NORME TRANSITORIE

1. L'entrata in vigore del presente statuto è subordinata all'approvazione degli statuti regionali, che dovrà avvenire da parte degli organi competenti entro il 28/02/2004.
2. Se al 28/02/2004 non tutte le strutture regionali avranno provveduto l'Esecutivo nazionale del M.C.L., con propria delibera, potrà sostituirsi alle sedi regionali per le nomine di competenza delle stesse, indispensabili per garantire il funzionamento dell'Assemblea.
3. Tutti gli organi, che vengono nominati in seguito all'entrata in vigore dal presente statuto, andranno a scadere con il prossimo Congresso Generale del Movimento Cristiano Lavoratori.